



Provincia di Viterbo

UNITA' DI PROGETTO TUTELA DEL TERRITORIO

e-mail: l.modonesi@provincia.vt.it

**Proposta n. 2298
del 23/11/2020**

RIFERIMENTI CONTABILI

Atto Privo di Rilevanza Contabile

Responsabile dell'Istruttoria
Dott.ssa Lucia Modonesi

Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Lucia Modonesi

Determinazione firmata digitalmente da :

- Il Dirigente del Settore
quale centro di responsabilita'
in data 24/11/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

R.U. 2298 del 24/11/2020

Oggetto: L. R. n. 39/02 e relativo Regolamento n. 7/05 - rilascio di autorizzazione per la conversione a ceduo del bosco d'alto fusto a prevalenza di querce sito nel comune di Valentano Localita' "Poggio Seccante". Istanza n. 21992 del 19/09/2019 - Richiedente Comune di Valentano.

IL DIRIGENTE

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da Dott.ssa Lucia Modonesi e dal responsabile del procedimento Dott.ssa Lucia Modonesi;

Visto il RDL del 30/12/1923 n. 3267;

Visto il RD del 16/05/1926 n. 1126;

Visto D. Lgs del 03/04/2018 n. 34 ."Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";

Vista la Delibera di Giunta Provinciale n. 104 del 16/04/99;

VISTA la L.R. del 06/11/1997 n. 29 concernente "Norme in materia di aree protette";

Vista la L.R. del 28/10/2002 n. 39 e s.m.i. concernente "Norme in materia di gestione delle risorse forestali";

Visto il Regolamento Regionale n. 7 del 18/04/2005 e s.m.i di attuazione dell'art. 36 della L.R. del 28/10/2002 n. 39;

Vista la D.G.R. del Lazio n. 612 del 16/12/2011 concernente "Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC)";

Vista la D.G.R. del Lazio n. 162 del 14/04/2016 concernente "Adozione delle Misure di Conservazione finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e s.m.i. - codice IT60100 (Viterbo)";

VISTA l'istanza n. 92 del 19/09/2019 del Sig. Stefano Bigiotti, Sindaco pro-tempore del **Comune di Valentano**;

RAVVISATO che, anche sulla base degli indirizzi statali e regionali in materia forestale, l'intervento selvicolturale debba essere finalizzato al mantenimento dell'assetto idrogeologico dei versanti interessati, ad assicurare il rinnovamento e la perpetuità del complesso boschivo, ad elevare l'efficienza delle cenosi forestali ed il loro valore naturalistico e ad incrementarne le capacità produttive;

TENUTO CONTO del progetto di utilizzazione forestale a firma della Dott. For. Monia Moscatelli presentato a corredo dell'istanza ed allegato alla presente autorizzazione;

VISTO lo "schema di presa visione del progetto e richiesta integrazioni" sottoscritto al termine del sopralluogo effettuato dai tecnici del Settore Ambiente il 24/10/2019;

TENUTO CONTO della documentazione tecnica presentata ad integrazione dell'istanza, ns. protocollo n. 24096 del 07/10/2020, n. 26876 del 04/11/2020, ed allegata alla presente autorizzazione;

TENUTO CONTO del parere favorevole all'esecuzione dell'intervento selvicolturale proposto, espresso ai sensi dell'art. 38 della L.R. 39/02 dalla Regione Lazio, con nota n. 924041 del 15/11/2019, allegata alla presente;

CONSIDERATO che, come dichiarato dal tecnico progettista, il complesso forestale in oggetto non rientra all'interno di un'area protetta, nei siti della Rete Natura 2000 e nelle aree a rischio idrogeologico R3 e R4 di cui al PAI vigente.

VISTA la Relazione Istruttoria redatta dal Responsabile del Procedimento e trasmessa con nota protocollo n. 28691 del 23/11/2020

In esercizio delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.lgs 267/2000;

DETERMINA

Di concedere al Comune di Valentano AUTORIZZAZIONE, ai soli fini del R.D.L. n. 3267/23 e della L.R. 39/02, ad effettuare l'utilizzazione boschiva in oggetto nel comune di **Valentano** Località "**Poggio Seccante**" su terreno distinto in Catasto al **Foglio n. 9 Particelle 18, 24, 25, 49 e Foglio n. 8 Particelle 13, 41, 45** (per una superficie totale di intervento al netto di tare di **ha 9,03.**) secondo la documentazione tecnica citata e nei limiti e con le modalità specificate e con le seguenti prescrizioni:

- le piante matricine da rilasciare, **in numero mediamente pari almeno a 90 per ettaro**, dovranno essere scelte tra le piante migliori, di maggior diametro (il diametro "a petto d'uomo" degli allievi rilasciati a dote del bosco dovrà essere almeno pari al diametro medio individuato tramite i rilievi delle aree di saggio riportate in progetto), nate preferibilmente da seme e distribuite possibilmente in modo uniforme; le piante rilasciate a dote del bosco dovranno essere distribuite tra le specie e le classi di età secondo quanto stabilito nel piedilista di matricinatura allegato alla presente autorizzazione;
- prima dell'inizio delle operazioni di taglio sia eseguita la marcatura con vernice indelebile di tutte le piante da riservare di cui ai punti precedenti, adottando la simbologia convenzionale (un anello a "petto d'uomo");
- in considerazione delle pessime condizioni fitosanitarie del bosco in oggetto, che presenta forti e diffusi attacchi di *Biscogniauxia mediterranea* (cancro carbonioso delle querce) l'intervento proposto dovrà avere carattere principalmente fitosanitario e durante l'utilizzazione boschiva si dovranno seguire tutte le corrette norme di igiene selvicolturale atte a limitare la diffusione dell'inoculo; inoltre il taglio dovrà essere effettuato in basso sulle ceppaie, il più vicino possibile al terreno e, dove necessario a restituire vigore alle ceppaie, si dovrà operare con la succisione o la tramarratura delle stesse;
- dovrà essere mantenuta la composizione delle specie sia dominanti che secondarie costituenti il

popolamento boschivo e sarà utile, ai fini dell'incremento della biodiversità, della produzione di legname da opera e delle capacità trofiche del bosco, che vengano preservati dal taglio, ove presenti, alcuni esemplari delle specie autoctone produttrici di legname pregiato e delle essenze, arboree o arbustive, i cui frutti sono appetibili dalla fauna selvatica;

- l'abbattimento delle piante dovrà essere realizzato mediante un taglio netto effettuato il più in basso possibile sulla ceppaia in modo da formare un piano di taglio regolare e leggermente inclinato ed evitando di creare concavità dove può ristagnare l'acqua piovana; per le piante di età superiore a due turni, debitamente martellate, il taglio dovrà essere effettuato comunque al di sopra del timbro del martello forestale, che dovrà rimanere ben visibile dopo il taglio;
- sia salvaguardata la vegetazione appartenente alle specie protette ai sensi della L.R. 61/74;
- la superficie boscata interessata al taglio di utilizzazione dovrà rimanere chiusa al pascolo secondo i criteri di cui all'art. 106 del vigente Regolamento Forestale;
- è fatto assoluto divieto di aprire nuove piste per l'esbosco e di eseguire qualsiasi altro intervento che possa arrecare danno al suolo, al soprassuolo ed all'ambiente naturale;
- si richiama al rigoroso ed assoluto rispetto delle vigenti norme in materia forestale con particolare riferimento al vigente Regolamento di Attuazione della L.R. 39/02, in particolare per quanto concerne le operazioni di allestimento, sgombero ed esbosco dei prodotti residui del taglio boschivo;
- onde evitare rischio di incendio si rammenta l'obbligo di adozione delle prescrizioni impartite dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di prevenzione degli incendi ed in particolare si vieta l'accumulo e l'abbandono del materiale di risulta del taglio e, data la sua elevata infiammabilità, se ne prescrive, entro il termine di 30 giorni dalla conclusione delle operazioni di taglio, l'allontanamento dall'area interessata dalle operazioni colturali; è consentito lo spandimento sul posto negli spazi liberi da novellame e ceppaie solo del materiale avente un diametro massimo di 5 cm ed avente una lunghezza massima di 1 m, avendo comunque cura di non formare cumuli di altezza maggiore ad 1 m; in ogni caso nessun residuo del taglio andrà abbandonato nell'alveo di corsi d'acqua, strade, piste sentieri e fasce antincendio;
- siano rispettate tutte le prescrizioni riportate nel parere favorevole all'esecuzione dell'intervento selvicolturale proposto, espresso ai sensi dell'art. 38 della L.R. 39/02 dalla Regione Lazio, con nota n. 924041 del 15/11/2019, allegato alla presente autorizzazione;
- nelle vie di esbosco e nei piazzali d'imposto sia effettuato il ripristino della vegetazione eventualmente danneggiata, mediante il reimpianto delle specie autoctone presenti;
- siano rispettati tutti i diritti di terzi eventualmente interessati dagli interventi previsti;
- l'interessato si impegni ad interrompere le operazioni colturali ovvero a realizzare tutti gli interventi che gli verranno imposti per favorire un buon sviluppo del bosco, qualora si dovessero riscontrare condizioni avverse determinate dall'intervento eseguito o in corso di esecuzione;
- l'interessato si impegni a comunicare la data di inizio dell'utilizzazione boschiva in oggetto, almeno cinque giorni prima dell'avvio dei lavori, alla Stazione della Regione Carabinieri Forestale "Lazio" competente per territorio ed ai competenti uffici dell'Amministrazione Provinciale di Viterbo; al termine dell'utilizzazione l'interessato è altresì obbligato a comunicare la fine dei lavori;

- l'interessato si impegni a comunicare all'utilizzatore le prescrizioni impartite con il presente atto affinché possa rispettarle in fase di esecuzione del taglio;
- sia rispettata, in fase di esecuzione dell'utilizzazione boschiva, la normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

Secondo quanto stabilito dall'art. 21 della L.R. n. 39 del 28/10/02 il richiedente ha l'obbligo di accantonare una quota degli introiti derivanti dal taglio in oggetto pari ad almeno il 20% da destinarsi ad interventi di pianificazione, conservazione, miglioramento e potenziamento del patrimonio boschivo.

La presente autorizzazione viene rilasciata esclusivamente nei riguardi del R.D.L. 3267/23 e della L.R. 39/02 ed approva con prescrizioni l'utilizzazione boschiva di cui al progetto presentato conformemente ai requisiti di cui all'art. 11 del vigente Regolamento di Attuazione della L.R. 39/02 ed allegato alla presente autorizzazione. Rimangono a carico del progettista la responsabilità della stima della massa legnosa dichiarata, nonché quella relativa alla individuazione dei confini e della superficie di taglio in conformità con la cartografia prodotta.

La presente autorizzazione viene rilasciata esclusivamente nei riguardi del R.D.L. 3267/23 e della L.R. 39/02 ed approva con prescrizioni l'utilizzazione boschiva di cui al progetto presentato conformemente ai requisiti di cui agli artt. 11 e 15 del vigente Regolamento di Attuazione della L.R. 39/02 ed allegato alla presente autorizzazione. Rimangono a carico del progettista la responsabilità della stima della massa legnosa dichiarata, nonché quella relativa alla individuazione dei confini e della superficie di taglio in conformità con la cartografia prodotta.

Il richiedente non è esonerato dall'assolvimento di ogni altro obbligo previsto dalla legislazione vigente, compresa quella relativa agli appalti, alla tutela economica, ad eventuali regolamenti relativi ad Usi Civici, al DPR 357/97 e s.m.i., e al D. Lgs. 42/2004.

La validità del presente atto è stabilita in 24 mesi dalla data della sua emissione; entro tale termine, qualora le operazioni selvicolturali in oggetto non si siano concluse, l'interessato ha facoltà di chiederne una proroga per un massimo di 12 mesi, fornendo adeguata motivazione.

Ogni altra funzione amministrativa non delegata a Questo Ente e prevista dalla normativa di riferimento vigente, rimane di competenza degli Enti individuati dalla normativa stessa.

Al fine di tutelare in maniera più efficace le proprietà boschive dell'Ente e garantire una corretta esecuzione degli interventi approvati con la presente autorizzazione, si consiglia di nominare un responsabile dei lavori relativi all'utilizzazione boschiva in oggetto.

Si invia la presente autorizzazione al Gruppo di Viterbo della Regione Carabinieri Forestale "Lazio" che ha facoltà di vigilare sullo scrupoloso rispetto della L.R. 39/02 e relativo Regolamento di attuazione e delle prescrizioni impartite con il presente atto.

Contro il presente provvedimento è esperibile, entro sessanta giorni dalla notifica, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) o, in alternativa, entro centoventi giorni dalla notifica, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si da atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non

sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta.

Si dispone, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line della Provincia di Viterbo nonché nella sezione amministrazione trasparente, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 D. Lgs. 267/2000

IL DIRIGENTE
AVV FRANCESCA MANILI